

ANNESSO TECNICO

ARTICOLO 1 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI)

Valgono le condizioni fissate dalla "Clausola Standard di Codificazione" di cui all'Allegato A della "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 di SEGREDIFESA, Edizione 2017 (traspresso con il Dp. M_D GSGDNA REG2017 0065361 del 15.09.2017 di SEGREDIFESA) e successive varianti/modifiche/integrazioni.

1.1 REQUISITO DI CODIFICAZIONE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo *screening* dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA V Reparto 3°Ufficio (Organo Centrale di Codificazione - OCC).

Le informazioni, i *links*, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

`https : // siac . difesa . it / SiteAssets / Pages / HomePage . aspx`

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

Codice NAVARM - 1°Reparto/2^Divisione - CEODIFE n. 900017

1.2 ATTIVITA' DI SCREENING

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (di seguito "OCC") l'esecuzione delle

attività di *screening*, per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, entro n. 180 gg.ss. (centottanta giorni solari) D.E.C. decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del Contratto nei modi di Legge, all'OCC e, per conoscenza al D.E.C./R.U.P., qualora già individuati, tutti gli articoli in fase di definizione del requisito o dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che NAVARM riterrà di effettuare, con il concorso dell'OCC.

La Società dovrà quindi presentare tale lista di articoli in fornitura elencandoli nella "*Spare Part List for Codification*" (SPLC).

Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati.

Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il **Form AC\135 N.7**, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive.

Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 di SEGREDIFESA, Edizione in vigore alla data di stipula del presente Contratto.

NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro n. 20 gg.ss. (venti giorni solari), dalla presentazione della presentazione lista, per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.) e, per conoscenza al D.E.C.,

la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'*iter* codificativo.

In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di *screening* si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per NAVARM, l'OCC, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvederà, entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) al completamento delle attività di *screening*. NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.) ne darà conoscenza al D.E.C..

1.3 PROPOSTE DI CODIFICAZIONE

Non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla ricezione dell'esito dello *screening* per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'OCC ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o "Non NATO", la Società dovrà inviare le proposte di schede **CM-03** e **GM-02**, debitamente compilate all'OCC, al D.E.C. e a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

L'OCC provvederà, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), all'assegnazione del NSN/NUC, informandone la Società, NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), il D.E.C. e l'Ente Logistico/Organo Codificatore di Forza Armata.

Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'*iter* codificativo (*screening* e assegnazione NSN/NUC) avverrà entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque giorni solari) dalla ricezione dei dati corretti.

NAVARM, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro n.

15 gg.ss. (quindici giorni solari) per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'OCC potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 FLUSSO DEI DATI

Lo scambio dei dati dovrà avvenire per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'OCC, direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 NORME IN VIGORE

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 di SEGREDIFESA, Edizione in vigore alla data di stipula del Contratto, emanata dall'OCC, e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI

La tassatività dei termini di approntamento alla "Verifica di Conformità" degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'*iter* di codificazione.

1.7 VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE D'URGENZA

La mancata approvazione da parte dell'OCC della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati alla "Verifica di Conformità", non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.) può disporre, in assenza della conclusione dell'*iter* codificativo, alla "Verifica di Conformità" dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata dall'Ente di Codificazione di Forza Armata in attuazione della normativa vigente).

1.8 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE

NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.) potrà richiedere all'OCC la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 RIFERIMENTI E GARANZIE

La Società potrà prendere contatti diretti con l'OCC allo scopo di dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito delle attività coperte da garanzia contrattuale, NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 CODICE A BARRE

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del Contratto corredati di riconoscimento mediante Codice a Barre (CAB) da realizzare secondo lo *standard EAN/128*.

Il suddetto CAB dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie (Codice di Riconoscimento):

- *Application Identifier* (AI) = 7001 NUC (NSN)
- *Application Identifier* (AI) = 241
- REFERENCE - Codice del Costruttore *Commercial And Government Entity code* (CAGE) + *Part Number* (PN).

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (*screening*), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NSN/NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle Normative NATO-STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. *excel*), la corrispondenza fra il CAB, il

NSN/NUC ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

Il D.E.C. dovrà (con riferimento all'art. 7.9 del Contratto):

- verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NSN/NUC entro il termine di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità del Sub-lotto X.X", per ciascun Sub-lotto di riferimento.

In tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NSN/NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NSN/NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti diano esito negativo, la presentazione alla "Verifica di Conformità" non sarà considerata valida.

ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ'

La Società si impegna ad operare, per l'intera durata del Programma (inteso sino allo scioglimento di ogni obbligo contrattuale):

- in conformità a quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001 nel settore oggetto dell'appalto (EA/IAF 20) mantenendo attiva la relativa certificazione di conformità rilasciata da un Ente di Classifica riconosciuto IACS;
- in conformità con i requisiti previsti dalla NATO AQAP 2110 ultima edizione in vigore (non è previsto il possesso della relativa certificazione).

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare e accettare ciò che in essi è prescritto.

2.2 CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Al termine delle prestazioni/forniture di cui al presente Contratto, la Società emetterà un "Certificato di Conformità" (C.D.C.) e la relativa documentazione riepilogativa al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.).

Nel caso in cui la Società sia il Rappresentante/Somministratore esclusivo sul territorio italiano della Società produttrice, i requisiti di Qualità dovranno essere da questa posseduti ed essa stessa dovrà produrre un C.D.C. della commessa allegando, inoltre, il C.D.C. del produttore.

ARTICOLO 3 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 18/12/2006 N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - REACH E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI/INTEGRAZIONI)

Per quanto previsto dal presente Articolo e nel corso di tutta la durata dell'esecuzione contrattuale (con riferimento anche all'**Annesso n. 01 - Lotto 1**), e per ciascuna Bettolina, la Società è:

- tenuta ad assicurare, per sé stessa e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori, che i tutti i materiali/componenti oggetto della presente fornitura rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle Direttive e Regolamenti comunitari e delle Norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetto

"Regolamento REACH") e successive modificazioni/integrazioni;

- obbligata a porre in essere, per sé stessa e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto al "Regolamento REACH" di cui sopra, sia al momento della consegna dei beni, che in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'A.D. in base al "Regolamento REACH" si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali/forniture per la "Verifica di Conformità", la Società si obbliga a produrre, al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^a Divisione/1° Reparto (R.U.P.), i sottoelencati documenti:

- una "Dichiarazione di Conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti,
 - che la Società è a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che la Società ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che tutti i Subfornitori e/o eventuali Subappaltatori abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";
- qualora i suddetti componenti/sostanze superino la quantità di n. 1 t/anno (una tonnellata/anno), la Società dovrà produrre un "Attestato di Conformità" (A.d.C.), in cui indica il "Legale Rappresentante" nominato ai fini del "Regolamento REACH" e dovrà fornire le sottoelencate informazioni,
 - Codice EINECS/EC e Numero CAS di tutti i componenti /sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale di ciascun componente/sostanza;
- l'elenco dei "Codici Identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "Schede di Sicurezza".

La produzione dei documenti di cui ai precedenti punti da parte della Società è presupposto vincolante per l'avvio della "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

Per ciascun Sub-lotto, la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione alla "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

ARTICOLO 4 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27/03/1992. 257 - NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)

Per quanto previsto dal presente Articolo e nel corso di tutta la durata dell'esecuzione contrattuale (con riferimento all'**Annesso n. 01 - Lotto 1**), e per ciascuna Bettolina, la Società è tenuta ad assicurare, per sé stessa e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori:

- che tutti i materiali/componenti impiegati nella fornitura di cui al presente Contratto non contengono amianto (MCA) ai sensi e agli effetti della Legge 257/1992 e successive modificazioni/integrazioni;
- l'impegno ad operare in conformità alla Legge 257/1992.

Pertanto, tenuto conto che l'A.D. si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali/forniture per la "Verifica di Conformità", la Società si obbliga a produrre, al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione/1°Reparto (R.U.P.), una "Dichiarazione MCA Free" dalla quale risulti:

- che la Società è a conoscenza degli obblighi che la Legge 257/1992 impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle del prodotto;
- che la Società ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che tutti i Subfornitori e/o eventuali Subappaltatori abbiano, altresì, ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 257/1992;
- che qualunque componente/materiale/impianto/apparato installato a bordo di ciascuna Bettina non contiene amianto.

La produzione della documentazione di cui sopra da parte della Società è presupposto vincolante per l'avvio della "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

Per ciascun Sub-lotto, la mancata produzione della documentazione di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione alla "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

ARTICOLO 5 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 16/12/2008 N. 1272 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI/INTEGRAZIONI - IMPIEGO DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE - FAV)

Per quanto previsto dal presente Articolo e nel corso di tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, e per ciascuna Bettolina, la Società è tenuta ad impegnarsi, per sé stessa e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali Subappaltatori, e nel corso di tutte le attività correlate alla presente fornitura (costruzione, allestimenti, ecc.), ad attuare un'attenta e scrupolosa azione finalizzata alla scelta di componenti privi di Fibre Artificiali Vetrose (FAV) qualora il mercato ne offra la possibilità.

Ove detta possibilità non fosse a vario titolo perseguibile, tale circostanza dovrà prontamente essere notificata al

D.E.C./R.U.P., i quali si riserveranno la facoltà di procedere alle discendenti valutazioni.

I materiali contenenti FAV dovranno comunque essere obbligatoriamente inseriti della R.T.V.R. di ciascuna Bettolina (con riferimento all'**Annesso n. 01 - Lotto 1**), includendo:

- l'acquisizione delle relative schede di sicurezza;
- la "Dichiarazione di Attestazione" della Società che attesti la loro classificazione ai sensi del Regolamento (CE) nr. 1272 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni/integrazioni".

La produzione dei documenti di cui ai precedenti punti da parte della Società, qualora vi sia la presenza di FAV, è presupposto vincolante per l'avvio della "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..

Per ciascun Sub-lotto, la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo, qualora vi sia la presenza di FAV, costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione alla "Verifica di Conformità" da parte dell'A.D..